

Comune di Borgonovo Val Tidone
(Provincia di Piacenza)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
E DEL CANONE MERCATALE**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)
(Legge 160/2019 – articolo 1, comma 837-845)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 17/02/2021
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 20/02/2021
Modificato e integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20/04/2024

Indice

TITOLO I	Disposizioni generali	
Art. 1	Ambito e finalità del regolamento	p. 5
Art. 2	Definizioni e disposizioni generali	p. 5
Art. 3	Presupposto del canone	p. 6
Art. 4	Soggetto obbligato	p. 7
	Procedimento amministrativo per il rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico	
TITOLO II		
Art. 5	Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	p. 8
Art. 6	Servizio comunale competente	p. 9
Art. 7	Tipi di occupazione	p. 9
Art. 8	Istruttoria	p. 10
Art. 9	Contenuto e rilascio della concessione	p. 10
Art. 10	Titolarità della concessione e subentro	p. 11
Art. 11	Obblighi del concessionario	p. 11
Art. 12	Rinnovo, proroga e disdetta	p. 12
Art. 13	Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	p. 13
Art. 14	Decadenza ed estinzione della concessione	p. 13
Art. 15	Ulteriori effetti del mancato pagamento del canone	p. 14
Art. 16	Occupazioni abusive	p. 14
	Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per le esposizioni pubblicitarie	
TITOLO III		
Art. 17	Istanze per le esposizioni pubblicitarie	p. 16
Art. 18	Tipologie di impianti pubblicitari	p. 17
Art. 19	Tipi di esposizione pubblicitaria	p. 18
Art. 20	Servizio comunale competente	p. 18
Art. 21	Istruttoria	p. 18
Art. 22	Contenuto e rilascio dell'autorizzazione	p. 19
Art. 23	Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	p. 20
Art. 24	Obblighi del soggetto autorizzato	p. 20
Art. 25	Rinnovo, proroga e disdetta	p. 21
Art. 26	Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	p. 21
Art. 27	Decadenza ed estinzione della autorizzazione	p. 22
Art. 28	Rimozione della pubblicità	p. 22
Art. 29	Esposizioni pubblicitarie abusive	p. 23
Art. 30	Il piano generale degli impianti pubblicitari	p. 23
	Determinazione del canone, maggiorazioni, riduzioni, esenzioni	
TITOLO IV		
Art. 31	Criteri per la determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico	p. 24

Art. 32	Misurazione dell'area occupata	p. 24
	Criteri per la determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie	
Art. 33		p. 25
Art. 34	Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	p. 26
Art. 35	Determinazione delle tariffe standard	p. 26
	Determinazione dei coefficienti moltiplicatori per specifiche attività	
Art. 36		p. 27
Art. 37	Determinazione del canone	p. 27
Art. 38	Maggiorazioni	p. 28
Art. 39	Esenzioni	p. 28
Art. 40	Riduzioni	p. 30
TITOLO V Pubbliche affissioni		
Art. 41	Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	p. 31
Art. 42	Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	p. 31
Art. 43	Riduzioni	p. 31
Art. 44	Esenzioni	p. 32
	Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	
Art. 45		p. 32
Art. 46	Affissioni d'urgenza, festive e notturne	p. 33
TITOLO VI Riscossione, accertamento e sanzioni		
Art. 47	Modalità e termini per il pagamento del canone	p. 34
Art. 48	Attività di accertamento	p. 34
Art. 49	Sanzioni e indennità	p. 35
Art. 50	Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	p. 35
Art. 51	Autotutela	p. 36
Art. 52	Riscossione coattiva	p. 36
TITOLO VII Particolari tipologie di occupazione		
Art. 53	Occupazioni occasionali	p. 37
Art. 54	Occupazioni d'emergenza	p. 37
	Occupazioni con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità	
Art. 55		p. 37
Art. 56	Passi carrabili e accessi a raso	p. 38
Art. 57	Occupazione con impianti di distribuzione carburante	p. 38
Art. 58	Attività edile e traslochi	p. 38
TITOLO VIII Particolari tipologie di esposizioni pubblicitarie		
	Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"	
Art. 59		p. 40
Art. 60	Frecce direzionali – Pre-insegne	p. 40
Art. 61	Dichiarazioni per particolari fattispecie	p. 40
TITOLO IX Disciplina del canone mercatale		
Art. 62	Oggetto	p. 42
Art. 63	Disposizioni generali	p. 42

Art. 64	Presupposto del canone	p. 42
Art. 65	Soggetto passivo	p. 42
Art. 66	Commercio su arre pubbliche	p. 43
Art. 67	Rilascio dell'autorizzazione	p. 43
Art. 68	Criteri per la determinazione del canone	p. 43
Art. 69	Misurazione dell'area occupata	p. 43
Art. 70	Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	p. 43
Art. 71	Determinazione delle tariffe di base	p. 44
	Determinazione dei coefficienti moltiplicatori per	
Art. 72	specifiche attività	p. 44
Art. 73	Determinazione del canone	p. 44
Art. 74	Disciplina dei mercati e delle fiere	p. 45
Art. 75	Occupazione per commercio itinerante	p. 45
Art. 76	Modalità e termini per il pagamento del canone	p. 45
Art. 77	Attività di accertamento	p. 46
Art. 78	Sanzioni e indennità	p. 47
Art. 79	Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	p. 47
Art. 80	Sospensione dell'attività' di vendita	p. 48
Art. 81	Autotutela	p. 48
Art. 82	Riscossione coattiva	p. 48
TITOLO X	Disposizioni finali e transitorie	
Art. 83	Regime transitorio	p. 50
Art. 84	Disposizioni finali	p. 50

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Borgonovo Val Tidone del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "il canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a. **occupazione**: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b. **concessione** o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c. **canone**: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d. **tariffa**: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere

mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica.
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario o soggetto autorizzato.
12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi pubblicitari da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione.
Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 **Soggetto obbligato**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di s.c.i.a., autorizzazione o licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di sospensione o revoca della concessione, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
2. La domanda va redatta in carta legale e deve contenere, a pena di improcedibilità della stessa:
 - a. se il richiedente è persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza, del domicilio legale e del codice fiscale;
 - b. se il richiedente è diverso da quelli indicati alla precedente lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità del Legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c. l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie od estensione lineare;
 - d. l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, il tipo di attività che s'intende svolgere ed i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità d'uso dell'area;
 - e. la durata e l'eventuale periodicità dell'occupazione;
 - f. l'impegno a sostenere tutte le eventuali congrue spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
 - g. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
 - h. la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore anche di fatto.
3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica, fra cui la planimetria dell'area che s'intende occupare da cui si evinca l'esatta ubicazione dell'occupazione con particolare riferimento alla sezione della sede stradale, con evidenziate le misure della carreggiata, del marciapiede e/o delle banchine stradali nonché le misure dell'occupazione. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
In deroga a quanto sopra, al Servizio competente ad istruire la pratica, può essere presentato un disegno illustrativo dello stato di fatto nei casi in cui il medesimo sia sufficiente ad individuare esattamente l'area oggetto di occupazione.
4. Qualora le richieste di occupazione di suolo pubblico comunale riguardino anche parziali attraversamenti di strade provinciali o statali, il richiedente, ove ottenga la concessione comunale, deve munirsi anche delle necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente competente prima di dar corso all'occupazione medesima.
5. La concessione non è richiesta, salvo l'obbligo di comunicazione al Servizio comunale competente, per occupazioni che non provochino grave intralcio al traffico, determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni di durata non superiore ad ore 6, qualora le stesse riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o simili, effettuate con attrezzature idonee, ovvero operazioni di trasloco o di manutenzione del verde.

Articolo 6

Servizio comunale competente

1. Per l'istruttoria, la definizione delle istanze e il rilascio dei provvedimenti di concessione relativi alle occupazioni di cui al presente Regolamento provvedono rispettivamente:
 - a. il Settore I – Affari Generali e Istituzionali, Servizio Attività Economiche/Servizio Sport e Tempo Libero, per le occupazioni relative a attività commerciali, eventi sociali, politici, istituzionali, culturali e di spettacolo nonché per la collocazione di festoni, luminarie, drappi decorativi e simili arredi ornamentali;
 - b. il Settore III – Politiche del territorio, Servizio Lavori Pubblici – Servizio Urbanistica Edilizia Privata, per le occupazioni finalizzate alla messa in opera di servizi pubblici quali acquedotti, gasdotti, reti telefoniche, reti elettriche e simili; per le occupazioni effettuate con palizzate, ponteggi, steccati e simili necessari per lo svolgimento dei lavori di costruzione, manutenzione, restauro, riparazioni, nonché per l'apertura di scavi stradali e, in generale, per le occupazioni finalizzate alla esecuzione di lavori edilizi;
 - c. il Settore Polizia Locale, per i passi carrabili;
 - d. il Settore II – Economico-Finanziario, Servizio Tributi, per tutti gli altri tipi di occupazione.
2. I Servizi comunali sopra indicati trasmettono copia delle autorizzazioni/concessioni rilasciate al Corpo di Polizia Locale e, nel caso di affidamento del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, alla società concessionaria, al fine di consentire le attività e i controlli di competenza.

Articolo 7

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a. sono **permanenti** le occupazioni aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o opere visibili. Le occupazioni permanenti hanno una durata massima di 29 anni;
 - b. Le occupazioni permanenti si distinguono, a loro volta, in:
 - occupazioni di durata indefinita, costituite a seguito del rilascio della concessione iniziale, che non richiedono il rinnovo annuale (ne sono esempi i passi carrai, le bocche di lupo, le intercapedini);
 - occupazioni di durata definita, che necessitano del rinnovo della concessione alla scadenza mediante rilascio di nuovo atto di concessione (ne sono esempi i chioschi, i distributori di carburante, ecc.);
 - stalli di carico-scarico ad uso esclusivo: si qualificano come occupazioni permanenti di durata definita, che necessitano di rinnovo della concessione alla scadenza mediante rilascio di nuovo atto di concessione. Sono riservate a soggetti titolari di attività economiche con sedi operative localizzate nel centro storico (c.d. cerchia dei viali) aventi una superficie uguale o superiore a 200 mq. La concessione è rilasciata previa domanda dell'interessato, corredata dalla planimetria dell'area e della documentazione a supporto della necessità logistica. Gli stalli riservabili a ciascun richiedente non possono essere superiori a 2. La realizzazione e il mantenimento della segnaletica orizzontale e verticale necessaria all'individuazione dello stallone sono effettuate dal Comune ma le relative spese sono poste a carico del soggetto richiedente;

2. sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore ad un anno, anche se ricorrenti, comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti od opere visibili.
Le occupazioni temporanee sono ricorrenti quando le relative autorizzazioni sono rilasciate per periodi definiti con carattere di ripetitività, anche stagionale.
Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 8 **Istruttoria**

1. Il Servizio comunale competente intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze connesse alla circolazione, all'igiene e alla sicurezza pubblica, nonché all'estetica e al decoro ambientale. A tal fine, provvede ad acquisire i pareri degli altri Servizi comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti per materia.
2. Il Servizio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.
3. In caso di più domande aventi ad oggetto la medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono criterio di priorità la data di presentazione della domanda nonché la maggiore rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area con attività dello spettacolo viaggiante, se non diversamente disposto, costituisce criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive precedentemente registrate su tale area dai richiedenti.
4. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, il Servizio comunale competente provvede entro i termini stabiliti ai sensi della L. 241/1990 ("Legge sul procedimento amministrativo").
5. Il suddetto termine può essere sospeso una sola volta per un periodo non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. 241/1990;
6. Per la conclusione del procedimento, i termini decorrono dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 9 **Contenuto e rilascio della concessione**

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Responsabile del Servizio comunale competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto per le occupazioni d'urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita per il periodo in esso indicato. Il provvedimento di concessione deve essere esibito a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
3. L'atto di concessione deve contenere:
 - a. gli elementi identificativi della concessione;

- b. le specifiche finalità per le quali è concesso l'utilizzo dello spazio pubblico e le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è eventualmente subordinata la concessione;
 - c. la durata della concessione e la eventuale periodicità dell'occupazione;
 - d. il criterio di determinazione del canone, l'importo complessivamente dovuto e le modalità di pagamento;
 - e. eventuali prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - f. espressa riserva che l'Amministrazione comunale non assume responsabilità per violazioni di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - g. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni previsti dal presente Regolamento.
4. L'atto di rilascio della concessione avviene mediante il ritiro presso il Servizio comunale competente oppure mediante trasmissione del provvedimento via pec, previo assolvimento dell'imposta di bollo da parte del soggetto destinatario della concessione.
5. Il Servizio competente, entro la data di rilascio della concessione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale costituito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Comunale.
- Il deposito cauzionale può essere costituito anche con fideiussione bancaria od assicurativa, qualora:
- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area, con conseguente obbligo del ripristino dell'area medesima nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni prevedibili al bene pubblico;
 - c) particolari motivi o circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
- L'ammontare della cauzione è stabilito dal Servizio comunale competente in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione del bene, ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario.
- Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi e sono effettuati mediante nulla osta del Responsabile del Servizio comunale competente.
- La restituzione del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia vengono effettuati nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di completamento delle suddette verifiche tecniche.
6. Costituisce causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico.
7. Il periodo di validità delle concessioni o autorizzazioni è stabilito dal Responsabile del Servizio comunale competente tenuto conto della domanda ed in ragione del tipo di occupazione.
8. Le autorizzazioni o concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei terzi.

Articolo 10

Titolarità della concessione e subentro

1. La concessione è personale e non cedibile. Non è consentita la sub-concessione.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve presentare preventiva richiesta al Comune che, in caso di accoglimento, adotta un nuovo atto di concessione.

Articolo 11

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. Il concessionario risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione.
3. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di versare il canone alle scadenze fissate;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di esibire, a richiesta degli addetti comunali e/o in caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, ai funzionari della società concessionaria, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - d) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, al ripristino del suolo nelle sue condizioni originarie, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 13, comma 6, del presente regolamento;
4. Nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario è tenuto ad osservare le norme tecniche previste in materia da leggi e regolamenti.

Articolo 12

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Servizio.
2. La domanda di **rinnovo** deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste la concessione originaria almeno 60 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 10 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, causa di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
4. L'istanza di **proroga** deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
5. Il concessionario può **rinunciare** all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione non comporta rinuncia alla concessione né la sospensione o rimborso del relativo canone.
6. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa di cui al precedente punto 5) comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio della concessione.
7. Se l'occupazione è già iniziata:
 - a. in caso di rinuncia espressa ad occupazione permanente, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione.

- b. in caso di occupazione temporanea, la rinuncia espressa ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo.

Articolo 13

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Il Responsabile del Servizio comunale competente al rilascio della concessione, con atto motivato preceduto dalla comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/1990 e successive modificazioni, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, anche se privo del termine espresso di scadenza, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o nel caso di mutamento della situazione di fatto ovvero di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
2. L'adozione dei provvedimenti di cui sopra non comporta la corresponsione, da parte del Comune, di alcun indennizzo a favore del concessionario.
3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
4. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
5. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
6. All'istruttoria per la restituzione provvede il medesimo Responsabile del Servizio comunale che ha revocato la concessione.
Nel caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, il suddetto Responsabile provvederà a trasmetterne copia del provvedimento di restituzione alla società concessionaria ai fini del rimborso.
7. Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione delle occupazioni, sarà notificato agli interessati con l'indicazione del relativo termine di osservanza.

Articolo 14

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di **decadenza** dalla concessione:
 - a. la violazione, da parte del concessionario, anche per il tramite di suoi collaboratori o dipendenti, di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dello spazio pubblico o delle condizioni previste nel provvedimento di concessione;
 - b. l'uso improprio del diritto di concessione o il suo esercizio secondo modalità diverse rispetto a quelle per le quali è stata rilasciata la concessione;

- c. il mancato pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti, salvi i casi particolari di cui al successivo art. 19;
 - d. la violazione delle norme relative alla titolarità della concessione.
2. La decadenza determinata dalle cause di cui al comma 1 non comporta la restituzione, neppure parziale, del canone versato, né esonera il concessionario dal pagamento del canone eventualmente ancora dovuto.
3. Sono cause **estinzione** della concessione:
 - a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
4. La decadenza e l'estinzione sono dichiarate dal Responsabile del servizio comunale competente al rilascio della concessione con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 15

Ulteriori effetti del mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone di occupazione comporta l'esclusione del soggetto moroso dalla partecipazione a Fiere (compresa la Fiera di Pasqua) e mercati ordinari e straordinari organizzati sul territorio comunale sino alla regolarizzazione di quanto dovuto.
2. Il mancato pagamento del canone di occupazione relativo al mercato settimanale del lunedì comporta:
 - a. La sospensione della concessione in caso di mancato pagamento del canone da almeno 6 mesi;
 - b. La decadenza dalla concessione in caso di mancato pagamento del canone da almeno un anno solare.

Articolo 16

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive:
 - a. le occupazioni realizzate in modo difforme alle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b. le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione ovvero le occupazioni che si protraggono oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione stessa.
2. L'accertamento dell'occupazione abusiva è effettuato mediante verbale redatto da Agente di Polizia Municipale o da personale abilitato a svolgere servizio di Polizia Stradale o, nel caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, dal personale autorizzato della società concessionaria.
3. Ai fini della applicazione del canone, le occupazioni abusive si considerano **permanenti** se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano **temporanee**. Per le occupazioni permanenti, qualora dal verbale di accertamento non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata

accertata la violazione, salvo presentazione di documentazione che comprovi l'effettiva data di decorrenza della violazione.

Per le occupazioni temporanee, la violazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento di cui al comma 2, così come previsto dall'art. 63, comma 5, lettera g, del D.Lgs. 446/1997, salvo presentazione di documentazione che comprovi l'effettiva data di decorrenza della violazione.

4. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuato mediante il verbale di cui al comma 2 del presente articolo, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:
 - a. un'indennità pari al canone previsto per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate maggiorato del 50%, come previsto dal presente regolamento;
 - b. le sanzioni stabilite dal presente regolamento.
5. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei materiali e dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese al trasgressore. In tal caso il Comune non risponde degli eventuali danni causati ai materiali e ai mezzi di occupazione durante la rimozione.
6. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
7. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
8. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 17

Istanze per le esposizioni pubblicitarie

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
2. Coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi mediante PEC o mediante consegna al protocollo dell'ente.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
4. La domanda deve essere redatta su carta legale e contenere:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c. l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d. la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e. il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
7. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 18

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
 - a) *Insegna di esercizio*: contiene il nome dell'esercente e/o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere mono-facciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.
 - b) *Insegna pubblicitaria*: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
 - c) *Pubblicità su veicoli e natanti*: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
 - d) *Pubblicità con veicoli d'impresa*: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per conto dell'impresa stessa, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
 - e) *Pubblicità varia*: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
 - f) *Impianti pubblicitari*: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
 - g) *Impianto pubblicitario di servizio*: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline,

transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

- h) *Impianto di pubblicità o propaganda*: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- i) *Pre-insegna*: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 19

Tipi di esposizione pubblicitaria

1. Le esposizioni pubblicitarie possono essere di due tipi:
 - a. sono **permanenti** le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, di durata non inferiore all'anno;
 - b. sono **temporanee** le forme di pubblicità di durata inferiore ad un anno.

Articolo 20

Servizio comunale competente

1. Per l'istruttoria, la definizione delle istanze e il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione relativi alle esposizioni pubblicitarie di cui al presente Regolamento provvede il Settore III – Politiche del territorio, Servizio Lavori Pubblici – Servizio Urbanistica Edilizia Privata.
2. Nel caso di affidamento a terzi del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, il Servizio comunale sopra indicato trasmette copia delle autorizzazioni rilasciate alla società concessionaria.

Articolo 21

Istruttoria

1. Il Servizio comunale competente riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio, verificando la completezza e la regolarità della domanda e, ove richiesto, provvedendo all'acquisizione dei pareri degli altri Servizi comunali o altri enti competenti.

2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, il Servizio comunale competente provvede entro i termini stabiliti ai sensi della L. 241/1990 (“Legge sul procedimento amministrativo”).
3. Il suddetto termine può essere sospeso una sola volta per un periodo non superiore a trenta giorni per l’acquisizione di informazioni e certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 7 della L. 241/1990.
4. Per la conclusione del procedimento, i termini decorrono dalla data di presentazione della domanda all’Ufficio Protocollo del Comune e, se trasmessa a mezzo di servizio postale, dalla data del timbro di arrivo all’Ufficio Protocollo.

Articolo 22

Contenuto e rilascio dell’autorizzazione

1. In base ai risultati dell’istruttoria, il Responsabile del Servizio comunale competente rilascia o nega l’autorizzazione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L’atto di autorizzazione deve contenere:
 - a. Gli elementi identificativi dell’autorizzazione;
 - b. La tipologia di impianto pubblicitario utilizzato (come da precedente art. 17);
 - c. La durata dell’autorizzazione
 - d. il criterio di determinazione del canone, l’importo complessivamente dovuto e le modalità pagamento;
 - e. Eventuali prescrizioni particolari per la realizzazione dell’esposizione;
 - f. Espresa riserva che l’Amministrazione comunale non assume responsabilità per violazioni dei diritti dei terzi a seguito dell’esposizione;
 - g. Presa d’atto che il soggetto autorizzato dichiara di aver preso visione di tutti gli obblighi e condizioni previsti dal regolamento.
3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione al Servizio comunale competente che potrà quindi procedere all’emanazione del provvedimento autorizzatorio.
4. L’atto di rilascio dell’autorizzazione avviene mediante il ritiro presso il Servizio comunale competente oppure mediante trasmissione del provvedimento via pec, previo assolvimento dell’imposta di bollo da parte del soggetto destinatario dell’autorizzazione. Il possesso dell’atto di autorizzazione è necessario per effettuare la pubblicità.
L’autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato, decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta di pubblico ufficiale a ciò autorizzato, l’autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
5. Costituisce causa ostativa al rilascio o rinnovo dell’autorizzazione l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l’esposizione pubblicitaria.
6. Il periodo di validità delle concessioni o autorizzazioni è stabilito dal Responsabile del Servizio comunale competente tenuto conto della domanda ed in ragione del tipo di esposizione.
7. Le autorizzazioni o concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei terzi.
8. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura del Servizio comunale competente, all’eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 23
Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi. Non è consentita la sub-concessione.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al soggetto autorizzato, deve presentare preventiva richiesta al Comune che, in caso di accoglimento, adotta un nuovo atto di autorizzazione.

Articolo 24
Obblighi del soggetto autorizzato

1. Le autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. Il soggetto titolare di autorizzazione risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune a ai terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria.
3. Il soggetto titolare di autorizzazione, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) versare il canone alle scadenze fissate;
 - b) garantire la sicurezza, la manutenzione, l'ordine e la pulizia degli impianti installati nonché del suolo pubblico ove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) esibire, a richiesta degli addetti comunali e/o in caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, ai funzionari della società concessionaria, l'atto che autorizza l'esposizione pubblicitaria;
 - e) provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, al ripristino del suolo nelle sue condizioni originarie, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
4. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
5. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi necessari per il rilascio dell'autorizzazione.
6. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

7. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
8. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al precedente comma 5 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
9. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 25

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Servizio. Per le insegne d'esercizio il **rinnovo** dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
2. La **proroga** non è ammessa, salvo causa di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
3. Il soggetto autorizzato può **rinunciare** all'esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'esposizione non comporta rinuncia all'autorizzazione né sospensione o rimborso del relativo canone.
4. Se l'esposizione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa di cui al precedente punto 3) comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal soggetto autorizzato per il rilascio della autorizzazione.
5. Se l'esposizione è già iniziata:
 - a. in caso di rinuncia espressa ad esposizione permanente, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'esposizione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione.
 - b. in caso di esposizione temporanea, la rinuncia espressa non esclude l'obbligo del versamento del canone.

Articolo 26

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Il Responsabile del Servizio comunale competente, con atto motivato preceduto dalla comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/1990 e successive modificazioni, può **modificare**, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di autorizzazione, anche se privo del termine espresso di scadenza, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o nel caso di mutamento della situazione di fatto ovvero di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

2. L'adozione dei provvedimenti di cui sopra non comporta la corresponsione, da parte del Comune, di alcun indennizzo a favore del concessionario.
3. La **sospensione temporanea** dell'autorizzazione all'esposizione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
4. La **revoca** per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato a decorrere dalla cessazione di fatto dell'esposizione pubblicitaria, in misura proporzionale al periodo di mancata esposizione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. All'istruttoria per la restituzione provvede il medesimo Responsabile del Servizio comunale che ha revocato la concessione. Nel caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, il suddetto Responsabile provvederà a trasmetterne copia del provvedimento di restituzione alla società concessionaria ai fini del rimborso.
6. Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione delle esposizioni pubblicitarie, sarà notificato agli interessati con l'indicazione del relativo termine di osservanza.

Articolo 27

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di **decadenza** dall'autorizzazione:
 - a. la violazione, da parte del titolare dell'autorizzazione, anche per il tramite di suoi collaboratori o dipendenti, di norme di legge o regolamentari in materia di esposizione pubblicitaria o delle condizioni previste nel provvedimento di autorizzazione;
 - b. l'uso improprio dell'autorizzazione e/o del mezzo pubblicitario;
 - c. il mancato pagamento, nei termini stabiliti, del canone o di altri eventuali diritti dovuti, salvi i casi particolari previsti dal presente regolamento;
 - d. la violazione delle norme relative alla titolarità della autorizzazione.
2. La decadenza determinata dalle cause di cui al comma 1 non comporta la restituzione, neppure parziale, del canone versato, né esonera il titolare dell'autorizzazione dal pagamento del canone eventualmente ancora dovuto.
3. Sono cause di **estinzione** dell'autorizzazione:
 - a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare dell'autorizzazione;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa titolare dell'atto di autorizzazione.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del titolare della concessione rispetto agli obblighi assunti con la domanda di autorizzazione.
5. La decadenza e l'estinzione sono dichiarate dal Responsabile del servizio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione con provvedimento che ne dispone i termini e le modalità.

Articolo 28

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza, la revoca o l'estinzione dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o

l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

Articolo 29

Esposizioni pubblicitarie abusive

1. Le esposizioni pubblicitarie effettuate senza autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive:
 - a. le esposizioni realizzate in modo difforme alle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione;
 - b. le esposizioni pubblicitarie che si protraggono oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione senza che sia intervenuto rinnovo ovvero le esposizioni che si protraggono oltre la data di revoca, decadenza o sospensione dell'autorizzazione stessa.
2. L'Ente procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. L'accertamento dell'esposizione abusiva è effettuato mediante verbale redatto da Agente di Polizia Municipale o da personale abilitato a svolgere servizio di Polizia Stradale o, nel caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, dal personale autorizzato della società concessionaria.
4. L'accertamento della esposizione abusiva, effettuato mediante il verbale di cui al comma precedente, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:
 - a. un'indennità pari al canone previsto per le analoghe esposizioni regolarmente autorizzate maggiorato del 50%, come previsto dal presente regolamento;
 - b. le sanzioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 30

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, in corso di predisposizione, e dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

TITOLO IV – DETERMINAZIONE DEL CANONE, MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 31

Criteria per la determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Il canone è determinato in base alla classificazione in categorie d'importanza delle aree e degli spazi pubblici sui quali insiste l'occupazione ed è commisurato:
 - a) alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari;
 - b) alla durata dell'occupazione, così come indicata nell'atto di concessione, espressa in giorni nel caso di occupazione temporanea ovvero in anni solari nel caso di occupazione permanente;
 - c) al valore economico della disponibilità dell'area, al sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa e al tipo di attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 32

Misurazione dell'area occupata

1. La misura dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore.
2. Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio sulla quale insistono una o più occupazioni oggetto di concessione. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
4. Nel caso in cui dal calcolo di cui ai precedenti commi risulti una misura complessiva delle occupazioni pari o superiore al mezzo metro quadrato o lineare si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo se esse hanno lo stesso coefficiente moltiplicatore per attività economiche;
5. Fermo restando quanto disposto dal presente regolamento per particolari tipologie di occupazioni, la misura della superficie occupata è determinata come segue:

A	PASSO CARRABILE Ai fini della determinazione del canone, la misura del passo carrabile è espressa in mq ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per
---	--

	la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
B	<p>ACCESSO A RASO</p> <p>La misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla lettera A)</p>
C	<p>OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO</p> <p>La misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.</p>
D	<p>AREE ATTREZZATE CON TAVOLI, SEDIE E SIMILI</p> <p>La misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di concessione, indipendentemente dal numero di tavoli, sedie e simili.</p>
E	<p>AUTOVEETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO (TAXI)</p> <p>Per le occupazioni permanenti con vetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del canone, la misura è determinata dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.</p>
F	<p>DISTRIBUTORI DI CARBURANTI</p> <p>La superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area d'esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei.</p>
G	<p>AREE MERCATALI</p> <p>Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto vendita assegnato.</p>
H	<p>PARCHEGGI</p> <p>La tariffa dovuta è commisurata alla effettiva superficie occupata dalle autoveetture, con esclusione degli spazi di manovra e di passaggio tra auto, convenzionalmente fissati nella misura del 50% della superficie concessa.</p>
I	<p>OCCUPAZIONI ECCEDENTI I 1.000 MQ</p> <p>Le superfici eccedenti i 1.000 mq relative ad occupazioni, sia permanenti che temporanee, che insistono sulla medesima area di riferimento sono calcolate in ragione del 10%.</p>
L	<p>OCCUPAZIONI INERENTI ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE</p> <p>a) Attrazioni:</p> <p>La superficie occupata da strutture relative a spettacoli viaggianti è calcolata in ragione del 50% per occupazioni fino a 100 mq ed in ragione del 25% per la parte eccedente i 100 mq e sino a 1.000 mq e in ragione del 10% per la parte eccedente delle occupazioni oltre i 1.000 mq.</p> <p>b) Caravan:</p> <p>Per occupazioni di aree complessivamente pari a 500 mq e oltre, la superficie è calcolata come per le Attrazioni di cui alla precedente lettera a).</p>

Articolo 33

Criteria per la determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Il canone è determinato, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi pubblicitari, in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il

canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari poli-facciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a cinquecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 34

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è basata su 2 categorie tariffarie come da **allegato "A"** del presente Regolamento, che ne è parte integrante.
3. Alle categorie individuate sono associati i seguenti coefficienti moltiplicatori:
 - a. Categoria I – tutte le vie facenti parte del capoluogo: coefficiente 1;
 - b. Categoria II – la restante parte del territorio comunale (località, frazioni ecc.): coefficiente 0,8;

Articolo 35

Determinazione delle tariffe standard

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di Giunta comunale di approvazione delle tariffe.

Articolo 36

Determinazione dei coefficienti moltiplicatori per specifiche attività

1. Ai fini della determinazione del canone, alla tariffa di cui al precedente articolo sono applicati i coefficienti moltiplicatori per specifiche attività economiche, determinati al fine di tener conto del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del soggetto titolare di concessione o autorizzazione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano.
2. I suddetti coefficienti sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 37

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie **permanenti**, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per: a) il coefficiente relativo alla classificazione delle strade; b) il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività; c) per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie **temporanee**, il canone è calcolato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per: a) il coefficiente relativo alla classificazione delle strade; b) il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività; c) il numero dei metri quadrati o dei metri lineari; d) il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettabile al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 38 **Maggiorazioni**

1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 39 **Esenzioni**

1. Ai sensi del comma 833 della L.160/2019 sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - d) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - f) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - g) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - l) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

- m) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle società sportive dilettantistiche, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti;
- n) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- o) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono altresì esenti:

- a) le occupazioni realizzate dagli enti del Terzo Settore e le associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 70, comma 1 del D.Lgs. del 03.07.2017 n. 117, rientranti nell'ambito di manifestazioni volte a valorizzare e promuovere le tipicità del territorio dal punto di vista culturale, turistico e sportivo, promosse dall'Amministrazione Comunale, ovvero proposte dai suddetti enti e svolte in collaborazione e/o con il patrocinio dell'Ente.
- b) le occupazioni per commercio ambulante itinerante per la sosta fino a 60 minuti e comunque le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora, determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico di merci.
- c) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- d) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- e) le occupazioni, permanenti e temporanee, effettuate con balconi, bow-windows, verande e similari;
- f) le occupazioni effettuate con bocche di lupo, porta biciclette e attraversamenti sotterranei con tubi ad uso irriguo;
- g) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- h) le occupazioni effettuate da privati con opere volte all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- i) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- j) le occupazioni effettuate in esecuzione di un contratto di appalto e finalizzate alla manutenzione stradale o del verde pubblico.
- k) le occupazioni non superiori a 10 mq effettuate dai partiti politici, associazioni politiche e organizzazioni sindacali;
- l) le occupazioni richieste ai fini di riprese foto-cinematografiche, audiovisive e multimediali che scelgono Borgonovo Val Tidone come set, purché rilevanti per la promozione e valorizzazione del territorio comunale;
- m) le occupazioni temporanee effettuate da artisti riguardanti installazioni di opere d'ingegno/arte da loro prodotte, purché le installazioni stesse non siano finalizzate alla vendita delle opere, ma alla promozione dell'arte, dell'artista, della cultura ed all'abbellimento del territorio. La Giunta, in autonomia, si riserva di valutare il rispetto del pubblico decoro e del buongusto, in maniera preventiva.
- n) le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o somministrazione di beni e servizi ai sensi del D.Lgs.n.114 del 31 marzo 1998, purché senza scopo di lucro e di durata non superiore a 48 ore;

- o) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- p) i balconi, le verande, i *bow window*, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
- q) gli scavi per interventi relativi al ripristino di reti per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete.

3. Nel caso di iniziative che rivestono interesse pubblico particolarmente rilevante, la Giunta con apposito atto può deliberare l'esenzione totale del Canone Unico Patrimoniale.

Articolo 40 **Riduzioni**

1. Ai sensi del comma 829 della L. 160/2019, per le **occupazioni del sottosuolo** la tariffa di base è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi con maggiore capacità, la tariffa di base è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
2. La tariffa di base è ridotta alla metà :
 - a) per le esposizioni pubblicitarie temporanee effettuate da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro;
 - b) per le esposizioni pubblicitarie temporanee relative a iniziative e manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario esclude la riduzione.
 - c) per la pubblicità relativa ad eventi patriottici e religiosi;
 - d) per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 41

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è così determinata:
 - a) 10% destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica effettuate dal Comune;
 - b) 90% destinata alle affissioni di natura commerciale.

Articolo 42

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Il canone per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella della tariffa standard giornaliera di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori di cui all'art. 36 del presente regolamento;
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
5. Le disposizioni previste per le esposizioni pubblicitarie si applicano, per quanto compatibili, alle pubbliche affissioni.

Articolo 43

Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui appaia, invece il concorso di società e/o sponsor commerciali, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 44 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi e ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - h) i manifesti riguardanti iniziative sportive, culturali, sociali e del tempo libero organizzate da associazioni iscritte all'apposito albo comunale;
 - i) le bacheche espositive, appartenenti ad organizzazioni politiche, religiose, culturali e delle associazioni iscritte all'apposito albo Comunale, attualmente presenti sul territorio comunale, e quelle di nuova realizzazione previa autorizzazione degli organi competenti.
2. Nel caso di iniziative che rivestono interesse pubblico particolarmente rilevante, la Giunta con apposito atto può deliberare l'esenzione totale del Canone Unico Patrimoniale.

Articolo 45 **Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo la relativa richiesta. Il Comune - o, se il servizio è esternalizzato, il concessionario - deve mettere a disposizione del committente l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Articolo 46

Affissioni d'urgenza, festive e notturne

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E SANZIONI

Art. 47

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie **permanenti**, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 1.000,00 (mille) è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie **temporanee**, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 1.000,00 (mille) sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
3. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro del provvedimento di concessione/autorizzazione. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,00.
8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni previste dal presente regolamento, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza come autonoma obbligazione.

Articolo 48

Attività di accertamento

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono i dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi, per gli atti di relativa competenza, ai Servizi comunali e/o al concessionario per le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Il Comune o il concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità

per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento esecutivo, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 49 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono punite nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019 applicando le seguenti indennità e sanzioni:
 - a. alle occupazioni e alle esposizioni pubblicitarie abusive, sia permanenti che temporanee, si applica **un'indennità** pari al canone maggiorato del 50%;
 - b. alle occupazioni e alle esposizioni pubblicitarie abusive, sia permanenti che temporanee, si applica **una sanzione amministrativa pecuniaria** di importo pari al 150% dell'indennità di cui alla precedente lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - c. alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento consegue l'applicazione delle **sanzioni amministrative pecuniarie** da € 25,00 a € 500,00 con osservanza delle disposizioni di cui al capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
 - d. nei casi di omesso o parziale versamento di canoni, si applica una **sanzione pari al 30%** del canone non versato o versato parzialmente;
 - e. Nei casi di tardivo versamento, si applica **una sanzione pari al 10%** dell'importo non versato in caso di ritardo fino a 14 giorni e **una sanzione pari al 30%** in caso di ritardo superiore a 14 giorni;
 - f. La sanzione di cui alle precedenti lettere d) ed e) non potrà comunque essere inferiore a € 25,00 né maggiore a € 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
2. Le sanzioni e le indennità di cui al presente articolo nonché le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano le occupazioni e le esposizioni abusive, che devono essere comunque rimosse ad opera dell'autore della violazione o regolarizzate con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 50 **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Ai sensi del comma 822 dell'art. della L. 160/2019, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
3. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile del servizio comunale competente ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino eseguito d'ufficio sono poste a carico del trasgressore.
4. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 51 Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento di accertamento notificato, se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Il responsabile del servizio comunale competente può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

Articolo 52 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario individuato dall'Ente.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 53 Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, che non provochino gravi intralci al traffico;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita istanza redatta secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti e fatta pervenire del Servizio Protocollo del Comune, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'occupazione. Il Servizio comunale competente potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 54 Occupazioni d'emergenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Servizio comunale competente, precisando la situazione d'urgenza o la necessità di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentivano indugi. Il servizio comunale competente, previo accertamento delle condizioni d'urgenza, provvederà a rilasciare la relativa concessione o autorizzazione in sanatoria ovvero ad applicare le sanzioni prescritte per le occupazioni abusive.

Articolo 55 Occupazioni con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Ai sensi del comma 831 della L. 160/2019, così come modificato dal c. 848, art. 1 della Legge n. 178 del 30/12/2020, per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano

il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la tariffa forfetaria di € 1,50 (tariffa prevista per i Comuni fino a 20.000 abitanti).

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

Articolo 56

Passi carrabili e accessi a raso

1. Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure a un'area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra o altri materiali oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede o comunque da modifica del piano stradale. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal D.Lgs. del 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.
2. Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure a un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna modifica dell'area pubblica antistante.

Articolo 57

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di servizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione deve in tal caso prevedere una occupazione avente una larghezza di m. 2,50 e una lunghezza di m. 12,00.
3. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei. La mancata rimozione degli stessi entro i termini indicati dall'Amministrazione comunale comporta l'applicazione delle tariffe previste per le occupazioni generiche di sottosuolo, fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal presente Regolamento.

Articolo 58

Attività edile e traslochi

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi o altri interventi effettuati da ditte di settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a 6 giorni consecutivi, a fronte della presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 giorni non festivi prima del giorno dell'occupazione.
3. L'occupazione per traslochi è intesa come occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro. La relativa istanza deve essere presentata almeno 6 giorni prima al Servizio comunale competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 59

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 60

Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 61

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera “e” del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
 - a. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
 - b. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione.
 - c. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

- d. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
- e. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
- f. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
- g. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

TITOLO IX – DISCIPLINA DEL CANONE MERCATALE

Articolo 62

Oggetto

1. Il presente titolo regolamentare, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Borgonovo Val Tidone.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 63

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 64

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 65

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda; in tal caso il gerente è obbligato in solido.

Articolo 66

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a. su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
 - b. in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente con validità di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 67

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di concessione del suolo pubblico nei mercati e nelle fiere provvede il Settore I – Affari Generali e Istituzionali, Servizio Attività Economiche.

Articolo 68

Criteri per la determinazione del canone

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a. classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b. superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 69

Misurazione dell'area occupata

1. La misura della superficie occupata è determinata come previsto dall'art. 31 del regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

Articolo 70

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'**allegato "A"** del presente regolamento e ne costituisce parte integrante.
3. Alle categorie individuate sono associati i seguenti coefficienti moltiplicatori:

- a. Categoria I – tutte le vie facenti parte del capoluogo: coefficiente 1;
- b. Categoria II – la restante parte del territorio comunale (località, frazioni ecc.): coefficiente 0,8;

Articolo 71

Determinazione delle tariffe di base

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di Giunta comunale di approvazione delle tariffe.

Articolo 72

Determinazione dei coefficienti moltiplicatori per specifiche attività

1. Ai fini della determinazione del canone, alla tariffa di cui al precedente articolo sono applicati i coefficienti moltiplicatori per specifiche attività economiche, determinati al fine di tener conto del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del soggetto titolare di concessione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano.
2. I suddetti coefficienti sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 73

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni **permanenti**, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per: a) il coefficiente relativo alla classificazione delle strade; b) il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività; c) per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione.
2. Per le occupazioni **temporanee**, il canone è calcolato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per: a) il coefficiente relativo alla classificazione delle strade; b) il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività; c) il numero dei metri quadrati o dei metri lineari; d) il numero dei giorni di occupazione, tenuto conto della necessità di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, nella misura percentuale fissata annualmente dal Consiglio Comunale.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con

riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 74

Disciplina dei mercati e delle fiere

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati e delle fiere, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dai seguenti provvedimenti:
 - a. Regolamento comunale per il commercio su area pubblica approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 17.05.2007;
 - b. Regolamento comunale della Fiera dell'Angelo approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 07/02/2019.
3. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dai Regolamenti di cui al precedente comma.

Articolo 75

Occupazione per commercio itinerante

1. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a. nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b. nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
2. Con apposita Deliberazione di Giunta comunale potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
3. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse.
4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli la distanza è ridotta a metri 30.
5. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Articolo 76

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni **permanenti**, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo;

per importi superiori a Euro 1.000,00 (mille) è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

2. Per le occupazioni **temporanee**, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 1.000,00 (mille) sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
3. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro del provvedimento di concessione/autorizzazione. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,00.
8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni previste dal presente regolamento, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza come autonoma obbligazione.

Articolo 77

Attività di accertamento

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono i dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi, per gli atti di relativa competenza, ai Servizi comunali e/o al concessionario per le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Il Comune o il concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento esecutivo, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 78

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019 applicando le seguenti indennità e sanzioni:
 - a. alle occupazioni e alle esposizioni pubblicitarie abusive, sia permanenti che temporanee, si applica **un'indennità** pari al canone maggiorato del 50%;
 - b. alle occupazioni e alle esposizioni pubblicitarie abusive, sia permanenti che temporanee, si applica **una sanzione amministrativa pecuniaria** di importo pari al 150% dell'indennità di cui alla precedente lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - c. alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento consegue l'applicazione delle **sanzioni amministrative pecuniarie** da € 25,00 a € 500,00 con osservanza delle disposizioni di cui al capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
 - d. nei casi di omesso o parziale versamento di canoni, si applica una **sanzione pari al 30%** del canone non versato o versato parzialmente;
 - e. Nei casi di tardivo versamento, si applica **una sanzione pari al 10%** dell'importo non versato in caso di ritardo fino a 14 giorni e **una sanzione pari al 30%** in caso di ritardo superiore a 14 giorni;
 - f. La sanzione di cui alle precedenti lettere d) ed e) non potrà comunque essere inferiore a € 25,00 né maggiore a € 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
2. Le sanzioni e le indennità di cui al presente articolo nonché le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano le occupazioni e le esposizioni abusive, che devono essere comunque rimosse ad opera dell'autore della violazione o regolarizzate con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 79

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Ai sensi del comma 822 dell'art. della L. 160/2019, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalla stessa o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode. Tutte le

spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

3. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile del servizio comunale competente ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino eseguito d'ufficio sono poste a carico del trasgressore.
4. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 80

Sospensione dell'attività di vendita

1. Il mancato pagamento del canone comporta l'esclusione del soggetto moroso dalla partecipazione a fiere (compresa la Fiera di Pasqua) e mercati ordinari e straordinari organizzati sul territorio comunale sino alla regolarizzazione di quanto dovuto.
2. Il mancato pagamento del canone per il mercato settimanale comporta:
 - a. La sospensione della concessione in caso di mancato pagamento del canone da almeno 6 mesi;
 - b. La decadenza dalla concessione in caso di mancato pagamento del canone da almeno un anno solare.

Articolo 81

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento di accertamento notificato, se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Il responsabile del servizio comunale competente può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

Articolo 82

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario individuato dall'Ente.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 83

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il servizio comunale competente, in collaborazione con il concessionario, provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il responsabile del servizio comunale competente potrà:
 - a. procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b. procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Articolo 84

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 11.10.1994, e il regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 7.02.2019 e sono disapplicate tutte le norme regolamentari contenute in altri atti, in contrasto o incompatibili con la disciplina dettata dal presente regolamento, che dovranno comunque essere successivamente adeguate.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
4. L'introduzione o l'aggiornamento di norme comunitarie, nazionali, regionali o statutarie incompatibili col presente regolamento si intendono automaticamente recepite, in attesa dell'adeguamento delle disposizione dello stesso.
5. In caso di mancata adozione di apposita deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe di cui all'art. 35 del presente regolamento e dei coefficienti di cui all'art. 36, le tariffe e i coefficienti moltiplicatori per attività economiche relative al canone si intendono prorogate di anno in anno.